

STATUTO DELLA SOCIETA'
S.R.L.

Art 1 - Denominazione

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata:
S.R.L.

Art 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel territorio del Comune di

L'indirizzo esatto verrà indicato nella dichiarazione da presentarsi al Registro Imprese, ex art. 111 ter disposizioni attuazione Cod. Civ.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e trasferire la sede legale nell'ambito del Comune indicato. Spetta ai soci la facoltà di trasferire la sede in altro Comune.

Art 3 - Oggetto

La Società si propone di esercitare la seguente attività:

Generalmente, la Società potrà svolgere tutte le seguenti attività:

oggetto

Per il raggiungimento dell'oggetto la Società potrà:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali opportune (con esclusione di ogni attività riservata di cui alle Leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D.LGS. n. 385 dell'1 settembre 1993);
- acquisire partecipazioni di Società, Imprese, Aziende ed Enti di ogni tipo, sia in Italia che all'estero, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- partecipare quale associante o associato ad iniziative finanziarie, commerciali e industriali;
- prestare per obbligazioni della Società o di terzi garanzie reali e/o personali nei confronti di terzi in genere e di Istituti di Credito;
- assumere o concedere mandati di agenzia e/o rappresentanza.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri in quelle per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla Legge tempo per tempo vigente in materia (in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.LGS. 1 settembre 1993 n. 385). E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

Art - 4 Durata

La durata della Società è fissata dalla costituzione fino al:

- 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art 5 - Capitale sociale

5.1 Il Capitale Sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote.

5.2 I versamenti sulle quote vengono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che questo riterrà più convenienti. In caso di mancato o ritardato versamento, si applica l'art. 2466 Cod. Civ.

Art 6 - Aumento del capitale

6.1 Il Capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili iscritti in bilancio).

La decisione di aumentare il Capitale può essere presa dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo oppure dall'organo amministrativo,

se a tanto facoltizzato.

6.2 La decisione di aumentare il Capitale Sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti non sono stati integralmente eseguiti.

6.3 In caso di decisione di aumento del Capitale Sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter Cod. Civ. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito il diritto di recesso.

6.4 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del Capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi. La delibera di aumento del Capitale deve stabilire le modalità del conferimento.

In mancanza di indicazioni, il conferimento deve farsi in denaro.

6.5 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.

6.6 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

6.7 All'organo amministrativo non è attribuita la facoltà di aumentare il Capitale sociale ex art. 2481 del Cod. Civ.

Art 7 - Riduzione del capitale

7.1 Il Capitale può essere ridotto nei casi di legge mediante delibera dell'Assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, entro i limiti previsti dall'art. 2482 Cod. Civ.

7.2 In caso di riduzione del Capitale per perdite ex art. 2482 bis Cod. Civ. può essere omesso il preventivo deposito presso la sede della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni dell'organo di controllo) qualora consti il consenso unanime dei soci. La rinuncia al deposito deve essere confermata in sede Assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art 8 - Finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti (sia fruttiferi che infruttiferi) che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del Capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione da assumere in sede Assembleare. Per il rimborso si applica l'art. 2467 Cod. Civ.

Art 9 - Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tali diritti possono essere modificati con delibera da adottarsi col consenso di tutti i soci.

Art 10 - Partecipazioni

In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi degli artt. 1105 e 1106 Cod. Civ. In caso di pegno, usufrutto o sequestro si applica l'art. 2352 del Cod. Civ.

Art 11 - Titoli di debito

11.1 La Società può emettere titoli di debito. L'emissione è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto. Possono essere emessi titoli di debito per

somma complessivamente non eccedente il Capitale Sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

11.2 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle Leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli investitori che non siano professionali o soci della Società.

11.3 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art 12 - Trasferimento per atto tra vivi

12.1 Per trasferimento per atto tra vivi s'intendono compresi tutti i negozi nella più ampia accezione del termine (vendita, permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione e simili).

12.2 L'intestazione a Società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

12.3 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

In caso di trasferimento a terzi, agli altri soci (iscritti a libro soci) spetta il diritto di prelazione per l'acquisto regolato dal presente Statuto.

Non spetta agli altri soci il diritto di prelazione nel caso di trasferimento in favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio.

12.4 Per l'esercizio della prelazione valgono le seguenti regole:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà comunicare all'organo amministrativo la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;
- l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali il prezzo e le modalità di pagamento;
- l'organo amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto con le seguenti modalità:

A) ogni socio interessato deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione;

B) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti) e della data fissata per il trasferimento.

C) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

D) se qualcuno degli aventi diritto non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che viceversa intendono valersene;

E) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

F) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta;

G) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione;

in mancanza, la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

H) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo sarà determinato dalle parti di comune accordo; qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni, con particolare attenzione a un eventuale premio di maggioranza in caso di trasferimento del pacchetto di controllo;

I) il diritto di prelazione spetta anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione;

L) la prelazione non spetta in caso di costituzione di usufrutto.

12.5 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto quale socio al Registro Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

12.6 Il trasferimento sarà possibile senza l'osservanza delle dette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti gli altri soci.

Art 13 - Trasferimento mortis causa

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, è disciplinato dall'art. 2284 Cod. Civ.

La procedura prevista da detto articolo sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

A) la Società potrà essere continuata anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto; in caso di continuazione della Società con più eredi, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune;

B) in caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, dodici e diciotto mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento l'interesse in misura pari all'EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da IL SOLE 24 ORE o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso. Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

Art 14 - Recesso del socio

14.1 Il diritto di recesso spetta ai soci:

- che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della Società o una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci;
- nel caso in cui la durata della Società sia a tempo indeterminato;
- nel caso in cui sia prevista l'intrasferibilità delle partecipazioni ovvero la trasferibilità sia subordinata dal gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza la previsione di condizioni o limiti;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

14.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla data in cui il socio ne è venuto a conoscenza. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia:

- se la Società, entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui è stata adottata, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima;
- se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

14.3 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione.

14.4 Il valore della partecipazione del socio che ha esercitato il recesso è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Cod. Civ.

14.5 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

14.6 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni (oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi). In tal caso, l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il Capitale Sociale dell'importo corrispondente.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Cod. Civ.

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della Società il Capitale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea gli altri soci al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per la

ricostituzione del Capitale ad importo non inferiore al minimo legale oppure di trasformare o sciogliere la Società.

Art 15 - Esclusione del socio

15.1 - Con decisione da assumersi in Assemblea col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il **51%** (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- non esegue i conferimenti nel termine prescritto e, decorso inutilmente il termine di cui al primo comma dell'art. 2466 Cod. Civ., non abbiano avuto esito positivo i tentativi di cui al secondo comma del medesimo articolo;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della Società;
- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del Capitale di Società concorrente.

15.2 Per la valida costituzione dell'Assemblea e per la maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta il diritto di intervento.

15.3 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la Società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

15.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della partecipazione.

Si applicano le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente, esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del Capitale ex art. 2473 bis del Cod. Civ.

15.5 Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

Art 16 - Decisioni dei soci

16.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

16.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio o del revisore;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto o una rilevante modifica dei diritti dei soci.

16.3 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i titolari di partecipazioni per le quali la legge dispone la sospensione del diritto di voto.

16.4 Le decisioni dei soci sono adottate mediante:

- consultazione scritta;
- consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

16.5 Nel caso di consultazione scritta, il testo della decisione, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento e il termine entro il quale i soci devono manifestare alla Società l'adesione o il dissenso, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino

almeno un terzo del Capitale. Esso viene sottoposto a tutti i soci con comunicazione a mezzo di:

- lettera raccomandata o telegramma;
- telefax o messaggio di posta elettronica.

Sarà considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

16.6 Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto sottoscrivendo il testo predisposto o approvandolo per iscritto.

Il mancato tempestivo invio presso la sede sociale di una risposta equivale a dissenso. E' consentito revocare il consenso già prestato solo se la dichiarazione scritta di revoca perviene alla Società prima che la relativa decisione si sia perfezionata.

16.7 La decisione si perfeziona validamente se tutti i soci siano stati interpellati e quando almeno la maggioranza prescritta abbia comunicato alla Società il proprio consenso.

16.8 Nel caso di scelta del consenso espresso per iscritto, il sistema sarà il seguente:

a) i soci che rappresentino la maggioranza necessaria sottoscrivono un documento (o più separati documenti conformi) da cui risulti con chiarezza l'argomento della decisione e lo comunicano alla Società;

b) l'organo amministrativo, verificata la regolarità della decisione, provvede a trasmettere il testo entro tre giorni dal ricevimento (a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) a tutti gli altri soci i quali, entro 10 giorni dal ricevimento dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione indicando (se lo ritengano opportuno) il motivo della loro contrarietà. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a dissenso. E' consentito revocare il consenso già prestato solo se la dichiarazione scritta di revoca perviene alla società prima che la relativa decisione si sia perfezionata. Decorso il detto termine di 10 giorni, la decisione s'intenderà definitivamente perfezionata e l'organo amministrativo provvederà alla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

16.9 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16.10 Le decisioni sono prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il **51%** (cinquantuno per cento) del Capitale.

16.11 Le decisioni dei soci adottate a sensi del presente articolo dovranno essere trascritte sul relativo libro.

Art 17 - Assemblea

17.1 Con riferimento alle materie indicate nell'art. 2479 comma 2 n.ri 4 e 5 Cod. Civ. e in tutti gli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera Assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

17.2 A tal fine, l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede legale o anche fuori del Comune ove è posta la sede, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

17.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di

seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

In tal caso le delibere saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

17.4 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi partecipi l'intero Capitale e tutti gli Amministratori e Sindaci (se nominati) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano all'Assemblea, dovranno rilasciare dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art 18 - Svolgimento dell'assemblea

18.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano (nel caso in cui vi siano due o più Amministratori). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

18.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

18.3 Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione, accertare l'identità e legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

18.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art 19 - Diritto di voto

19.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

19.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti quali soci al Registro Imprese.

19.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società. La delega non può essere

rilasciata col nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia eventualmente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più Assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita ad Amministratori, Sindaci (o revisore), ai dipendenti della Società, alle Società controllate o che la controllano o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art 20 - Quorum assembleari

20.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il **51%** (cinquantuno per cento) del Capitale.

20.2 L'Assemblea approva a maggioranza dei presenti le modalità di voto. Il voto deve essere palese o comunque espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

20.3 L'Assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per gli argomenti di cui all'art 2479 comma 2 n.ri 4 e 5 del Cod. Civ., per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il **51%** (cinquantuno per cento) del Capitale. Restano salve le altre disposizioni del presente Statuto che richiedono diverse maggioranze.

Art 21 - Verbale dell'assemblea

21.1 Le delibere devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario (o dal notaio, se richiesto dalla Legge o dai soci).

21.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e (anche in allegato) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Deve consentire inoltre (anche per allegato) l'identificazione dei soci favorevoli, dissenzienti o astenuti. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti.

21.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello Statuto deve essere redatto da un notaio.

21.4 Il verbale, anche se per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Art 22 - Amministrazione

22.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci;
- c) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile, da un minimo di 2 (due) a un massimo di 7 (sette), secondo il numero che verrà determinato dai soci.

22.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati Amministratori (e, se nominati, decadono ope legis dall'ufficio) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Cod. Civ.

Art 23 - Nomina e sostituzione degli amministratori

23.1 Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo limitato stabilito dai soci all'atto della nomina.

E' ammessa la rieleggibilità.

23.2 In caso di nomina a tempo indeterminato, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione o giusta causa.

23.3 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso siano stati nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

23.4 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

Art 24 - Presidente

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente (se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina) ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art 25 - Decisioni degli amministratori

25.1 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto in seguito, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

25.2 Nel caso di consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che contrari e astenuti.

25.3 Nel caso di consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando (se ritenuto opportuno) il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

25.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

25.5 Le decisioni degli Amministratori dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

25.6 Con la maggioranza di cui sopra, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Art 26 - Decisioni collegiali degli amministratori

26.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma Cod. Civ. o nel caso in cui il Consiglio abbia così deciso o in tutti gli altri casi previsti dalla Legge o dallo Statuto, le decisioni debbono essere adottate mediante delibera collegiale.

26.2 A tal fine, il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

26.3 Le adunanze del Consiglio e le sue delibere sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci sono presenti o informati della riunione.

26.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

26.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

26.6 Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

26.7 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative a:

- aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui sopra;
- adozione, in caso di diminuzione del capitale di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482 bis Cod Civ.;
- decisione di fusione ex artt. 2505 e 2505 bis Cod. Civ.
- emissione dei titoli di debito;

debbono essere adottate con delibera collegiale da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

Art 27 - Poteri degli amministratori

27.1 L'organo amministrativo ha:

- **tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;**

esclusi quelli che la Legge o lo Statuto riservano ai soci.

27.2 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, nei limiti dei poteri che ha l'organo.

27.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell'art. 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Il Comitato esecutivo o l'Amministratore o gli Amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e modalità indicate nella delega.

Non sono delegabili, ai sensi dell'art. 2381 Cod. Civ., le seguenti attribuzioni (che sono di esclusiva competenza del Consiglio):

- emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420 ter);
- redazione del bilancio (art. 2423);
- aumento del capitale sociale (art. 2481);
- riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 (art. 2482 bis);
- riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale; (art. 2482 ter);
- redazione del progetto di fusione (art. 2501 ter);
- redazione del progetto di scissione (art. 2506 bis).

27.4 Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri potranno essere attribuiti sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di precisazione, i poteri s'intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

Art 28 - Rappresentanza della società

28.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale.

28.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta a tutti i Consiglieri, in via disgiunta.

28.3 Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda dei poteri che hanno.

28.4 La rappresentanza spetta anche ai direttori, institori e procuratori nominati, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Art 29 - Compensi degli amministratori

29.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione successiva.

29.2 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio (sentito il Collegio Sindacale, se nominato). I soci possono anche determinare un importo complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

29.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art 30 - Organo di controllo

I soci, con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, possono nominare per il controllo legale dei conti il Collegio Sindacale o un Revisore. La nomina è obbligatoria verificandosi le condizioni dell'art. 2477 commi 2 e 3 Cod. Civ.

Art 31 - Collegio sindacale

31.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci.

I Sindaci sono nominati, ove così i soci decidano o la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. Essi restano in carica per

tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci (e, se nominati, decadono dall'ufficio) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ.

31.2 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

31.3 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal Sindaco più anziano.

31.4 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

31.5 Il Collegio Sindacale ha i doveri e poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis Cod. Civ. ed esercita il controllo contabile. Esso dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro presso il Ministero della Giustizia. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 Cod. Civ.

31.6 Delle riunioni del Collegio deve redigersi, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le delibere del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

31.7 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio, che deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Collegio deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea. Si applica l'art. 2409 Cod. Civ.

Art 32 - Revisore contabile

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 Cod. Civ.) il controllo contabile può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Non può essere nominato Revisore (e se nominato decade dall'incarico) chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del Capitale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter Cod. Civ.

Si applica inoltre l'art. 2409 sexies Cod. Civ.

Art 33 - Esercizi sociali - bilancio - utili

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

33.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di Legge.

33.3 Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione ai soci (con decisione da adottarsi con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano. In quest'ultimo caso gli Amministratori devono segnalare nella relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione ex art. 2364 ultimo comma Cod. Civ.

33.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale.

33.5 La decisione che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del Capitale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il Capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Art 34 - Scioglimento e liquidazione

34.1 La Società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale;
- 5) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 Cod. Civ.;
- 6) per delibera dell'Assemblea.

Gli effetti dello scioglimento si determinano:

- nelle ipotesi previste dai n.ri 1, 2, 3, 4 e 5, alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;
- nel caso previsto dal n. 6, alla data dell'iscrizione della delibera.

34.2 Lo scioglimento volontario è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

34.3 In tutti i casi di scioglimento, l'Assemblea, con apposita delibera da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione dei poteri e di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In mancanza di disposizioni di poteri, si applica l'art. 2489 Cod. Civ.

34.4 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione (previa eliminazione della causa di scioglimento) con delibera dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modifiche dello Statuto. La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera, salvo che consti il consenso dei creditori della Società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

34.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle Assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase della liquidazione.

Art 35 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci o Revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un

Unico Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città ove ha sede la Società entro trenta giorni dall'istanza della parte più diligente. L'Arbitro dovrà iniziare la sua attività entro quindici giorni dalla sua nomina e decidere entro i successivi novanta giorni. L'Arbitro avrà funzioni di amichevole compositore ed agirà in modo irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano le disposizioni di cui al D.LGS. 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2003.

I deliberati dell'Arbitro sono impegnativi nell'ambito sociale ed inappellabili, salvo diverse norme di Legge. L'Arbitro stabilirà anche a chi farà carico (o le eventuali modalità di ripartizione) del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio della Giustizia ordinaria.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art 36 - Disposizioni generali

36.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro Imprese. Ai fini delle validità delle convocazioni, comunicazioni e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla Legge, per domicilio dei soci s'intende la via, numero civico, codice avviamento postale e Comune di residenza o domicilio del socio, quale risulta dall'atto costitutivo, dall'atto di acquisto delle quote (nel caso di acquisto per atto tra vivi) o dalla dichiarazione di successione del socio deceduto (nel caso di acquisto mortis causa).

S'intendono pure domicilio del socio, se successivamente comunicati da questo all'Organo Amministrativo, i seguenti altri indirizzi:

- le variazioni di residenza e/o domicilio;
- l'indirizzo del luogo dove il socio svolge la sua attività lavorativa;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di telefax, di telefono cellulare o di altro indirizzo elettronico o telefonico, purchè dai gestori di tali mezzi di comunicazione sia sempre possibile ottenere certificazioni che provino la data e l'ora di invio e conseguentemente di ricezione delle comunicazioni.

36.2 I soci che non partecipano all'Amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'Amministrazione.

36.3 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se non presuppongono necessariamente la pluralità dei soci e se compatibili con le vigenti norme di Legge in tema di società unipersonale.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 Cod. Civ. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dalla legge.

Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato se la Società ha un unico socio, ai sensi dell'art. 2250 Cod. Civ.

36.4 Per quanto non previsto si applica la Legge vigente.